



COMUNE DI LANUVIO
Provincia di Roma

Part.Iva 01117281004

Cod.Fisc. 02784710580



Tel 06.937891 Fax 06.93789229

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA.

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 ed il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 7/11/2025 del con la quale è stato dato indirizzo in merito al presente atto;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.163 del 24/11/2025 che ha approvato il presente atto;

L'Amministrazione Comunale pubblica il presente bando, volto alla redazione di una graduatoria per l'assegnazione di eventuali abitazioni disponibili rientranti nella edilizia residenziale pubblica comunale nell'ambito del territorio comunale di Lanuvio (Roma).

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di ERP dovranno presentare domanda al Comune di Lanuvio secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando.

ART. 1 DEFINIZIONI

Nucleo Familiare.

Ai fini del presente bando si intende per **nucleo familiare** la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento con loro conviventi.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso o alla data delle successive graduatorie semestrali e dimostrata nelle forme di legge.

In deroga alle disposizioni dell'art. 11 della Legge Regionale n. 12/1999 possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- I figli coniugati;
- I nubendi che, alla data di pubblicazione del presente bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- Le persone sole con almeno un figlio a carico.

Nei casi sopra indicati, occorre specificare nel prospetto analitico riportato nel modello di domanda, oltre ai propri dati, anche quelli relativi al coniuge, al futuro coniuge ed eventuali figli a carico

Alloggio adeguato:

Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della L. R. n. 12/1999 e s.m.i., l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. si definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non è inferiore a trentotto metri quadrati.

Reddito:

Ai fini del presente bando, il reddito complessivo imponibile lordo annuo (relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento) è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente dichiarati di tutti i componenti il nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), per familiari a carico si intende:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;

i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: genitori (anche adottivi), ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi, nuore, suoceri fratelli e sorelle.

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile lordo i redditi derivanti da terreni e fabbricati, quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

Il reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è computato con le modalità indicate dal combinato disposto dell'art. 21 L. 457/78 d.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25 marzo 1982 n. 94 e successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 50, comma 2/bis, della L. R. 27/2006.

Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) della L.R. 12/99 è individuato dalla Regione Lazio che, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, provvede con cadenza biennale al suo aggiornamento.

Giusta determinazione della Regione Lazio n. G11615 DEL 12 settembre 2025 il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2025 - luglio 2027, in € 24.763, 09. Si applica la diminuzione prevista dall'art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro.

Per i fini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della l.r. 12/1999, il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

a) fabbricati, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

b) terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè dal reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno.

Il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato come sopra, è di Euro 100.000,00 (R.r. 2/2000 art. 21).

Stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, l'art. 21 della L. 392/1978 e, più specificatamente, il Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 9 ottobre 1978 n. 284 tengono conto dei seguenti elementi:

ELEMENTI PROPRI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE: pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, impianto idraulico e servizi igienico-sanitari, impianto di riscaldamento;

ELEMENTI COMUNI: accessi, scale e ascensore, facciate, coperture e parti comuni in genere.

L'art. 21 della L. 392/1978 considera lo stato dell'immobile: **Mediocre**, qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare. **Scadente**, qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera **scadente** in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici provati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Affollamento

Si ha **affollamento** quando il rapporto di vano/abitante è di 1 a 2; Il numero di vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%

ART. 2

REQUISITI SOGGETTIVI

I residenti interessati ad essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a. **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.e i.);
- b. **residenza anagrafica** od attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lanuvio, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nell'ambito territoriale di Lanuvio o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo Comune;
- c. **mancanza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Lanuvio (ove diverso da quello dell'attività lavorativa);

- d. **mancanza di titolarità** di diritti di cui alla precedente lettera c) su beni patrimoniali, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore superi € 100.000,00 come stabilito dal R.R. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.R. 4/2008, art. I. ai sensi dell'art. 21 del Reg. reg. 20.09.2000, n. 2;
- e. **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concessa dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- f. **reddito annuo** complessivo (relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento) del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio con determinazione di rigenziale del Direttore Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale. È vigente al momento della pubblicazione del presente bando;
- g. **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo - e per una sola volta il caso di coloro che, di propria iniziativa, abbiano riconsegnato l'alloggio all'ente gestore.

I requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui ai punti c), d) e g) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

Il requisito di cui al punto f) deve essere posseduto al momento del bando di concorso e permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

ART. 3

VALUTAZIONE CONDIZIONI OGGETTIVE

Ai fini della attribuzione dei punteggi per l'inserimento in graduatoria, i partecipanti al bando generale dovranno barrare le categorie corrispondenti alla condizione in cui si trova il proprio nucleo familiare, secondo lo schema previsto nel modello di domanda. Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni di priorità:

<i>CONDIZIONI DI PRIORITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI</i>			<i>PUNTI</i>

1. Richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica			2
2.Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:			
	2. a) - a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando		2
	2. b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:		
		2.b.1 il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato	4
		2.b.2 il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato	6
3., Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa derivanti da:			
	3.a di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando		2
	3.b di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di		

	sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando		2
	3.c collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio		2
4.Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento			3
5.Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente			4
6.Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:			
	6.a) per oltre 1/3;		6
	6.b) per oltre 1/5		4
	6. c) per oltre 1/6		2
7. Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari			3
8.Richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS;			6
9. Richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione			1

10.Richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:			
	10 a) composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente		6
	10 b) costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età		1
	10 c) composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico		8
	10 d) nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa		10
	10. e) composti da profughi cittadini italiani		6
	10. f) con un numero di figli superiore a due		9
	10. g) composti da una sola persona maggiorenne		2

LE CONDIZIONI 1,2 E3 NON SONO CUMULABILI FRA LORO NÉ CON LE CONDIZIONI 4 E 6. NON SONO ALTRESI' CUMULABILI TRA LORO LE CONDIZIONI 8 E 9.

ART.4

AUTOCERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA

Nello schema di domanda approvato quale allegato al presente bando e la cui compilazione è obbligatoria per chi intenda partecipare all'assegnazione di alloggi ERP eventualmente disponibili, sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio, nonché i documenti da allegare a corredo della propria istanza.

In caso di mancanza di elementi utili all'attribuzione del punteggio lo stesso non sarà assegnato.

ART. 5

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al presente bando devono, a pena di inammissibilità, essere redatte unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Lanuvio, allegata al presente bando, corredate di tutta la necessaria documentazione idonea a verificare il possesso dei requisiti, allegando la fotocopia di un documento di identità ed indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla propria istanza, nonché un numero di telefono cellulare presso il quale si vuol essere raggiunti per lo stesso motivo.

Al fine di facilitare i richiedenti nella compilazione della domanda esiste presso la sede comunale un apposito servizio distrettuale di segretariato sociale (C.O.S.) cui ci si può rivolgere prendendo appuntamento al n. tel. 800001077 presente in Lanuvio, nella sede comunale, il Lunedì dalle 14:00 alle 17:00, il Martedì dalle 8:00 alle 14:00, il Giovedì dalle 8:00 alle 14:00. In Campoleone, nella struttura ex Galieti, in via Carlo Marx 2 il lunedì dalle 10:00 alle 13:00.

I moduli saranno distribuiti dal Comune di Lanuvio presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), Via Sforza Cesarini 24, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 lunedì ed il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, oppure potranno essere scaricati on-line dal sito Internet www.comune.lanuvio.rm.it.

Le domande di partecipazione al bando, debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte, dovranno essere recapitate, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo del Comune di Lanuvio, Via Via Sforza Cesarini 24, 00040 Lanuvio (RM) esclusivamente a mano o tramite pec all'indirizzo : segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it.

Per coloro che consegneranno la busta a mano sarà possibile acquisire immediatamente in numero di protocollo della domanda (numero progressivo identificativo di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale, utile al momento della pubblicazione della graduatoria). L'invio per pec garantisce l'immediata conoscenza del protocollo.

Sulla busta deve essere scritto in modo leggibile la frase "ERP. BANDO 2025. DOMANDA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE".

Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, salvo le eccezioni di cui all'art. 1 "nucleo familiare".

ART.6 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine di presentazione delle istanze è il 31/12/2025. Una prima graduatoria sarà adottata entro 31/05/2026.

In realtà il presente bando, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i., commi 2 e 3, che di seguito si riportano, non ha scadenza fino ad emanazione di nuovo bando generale. Le domande, o le integrazioni alle stesse, sono validamente acquisite dal Comune in ogni momento. Questo perché le graduatorie per l'assegnazione sono semestrali.

"2. In caso di bando generale, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp. Con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni. In caso di bando speciale la commissione adotta la graduatoria entro trenta giorni dalla scadenza dei termini dei termini di cui al comma1.

3. Entro quindici giorni dai termini previsti dal comma 2 per l'adozione, la graduatoria è pubblicata a cura del comune che ha indetto il bando... (omissis). La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione."

Il termine del 31 dicembre è indicato quindi solo per chiarire che chi voglia essere inserito nella prima graduatoria utile, quella di maggio, deve presentare la propria istanza entro e non oltre quella data.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegato:

- Fotocopia del documento di identità del richiedente
- Certificazione reddituale relativa all'anno precedente;
- Eventuali certificati medico-sanitari e tecnici, non soggetti alla disciplina dell'autocertificazione, atti ad attestare situazioni e stati che diano diritto ad attribuzione di punteggio. Tale documentazione va allegata in maniera riservata (busta chiusa ecc.).
- Dichiarazione isee.

ART. 8 DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE DEL RICHIEDENTE - AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., in caso di bando generale, i richiedenti, già inseriti in graduatoria, possono trasmettere alla Commissione

Comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dal bando.

La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:

1. inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
2. presentazione, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 2/2000, di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria dovuta a cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dal bando.
3. modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

Coloro che non presenteranno istanza di variazione saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

ART. 9 **GRADUATORIA E RICORSI**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del regolamento Regionale n. 2/2000, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti:

- 1 il numero progressivo identificativo che, come indicato all'art. 5 corrisponde al numero di protocollo della domanda che il cittadino ottiene immediatamente al momento della consegna a mano presso l'Urp o alla ricezione da parte del Comune della stessa via pec;
- 2 Il punteggio provvisorio loro assegnato.

Coloro che usufruiranno del servizio di aiuto alla compilazione attivo su appuntamento presso le sedi comunali e indicati all'art. 5 del presente bando, la comunicazione di cui al punto 2 verrà data istantaneamente, con rilascio di ricevuta.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione del Comune, richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio nominerà apposita Commissione Comunale ai sensi dell'art. 4 del R.R. n. 2/2000, composta da tre dipendenti tra cui almeno un assistente sociale ed almeno un dipendente dell'U.T.C. esperto in materia e presieduta dal Responsabile del Settore competente.

Alla Commissione verranno trasmesse le domande pervenute, i relativi punteggi e le eventuali opposizioni, ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'art. 3 comma 4 del regolamento regionale.

All'esito dei lavori della Commissione verrà redatta determinazione di approvazione della graduatoria e dell'elenco dei non ammessi . Entrambi gli elenchi verranno pubblicati servendosi per l'identificazione dei numeri di protocollo delle domande e conterranno il punteggio assegnato ad ognuno ed i motivi di esclusione.

La graduatoria verrà pubblicata entro il 31 maggio 2026.

I concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare il possesso alla data del bando, e la permanenza dei requisiti e delle condizioni in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio, anche al momento della consegna dell'alloggio.

Qualora, prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti delle condizioni relative all'attribuzione dei punteggi, i richiedenti già inseriti nella graduatoria trasmettono al comune domanda di aggiornamento della propria posizione. L'ufficio procederà all'aggiornamento della graduatoria .

ART.10 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'ufficio competente provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Ferme restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 11 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

La graduatoria definitiva indicherà l'ordine in cui chi ha fatto domanda vedrà assegnarsi l'alloggio.

Fatte salve le norme per la proporzionalità dell'assegnazione rispetto al nucleo richiedente, si chiarisce in questa sede che: il presente bando risponde ad esigenze amministrative di corretta e trasparente gestione del patrimonio pubblico. L'assegnazione ai beneficiari avverrà soltanto al verificarsi di disponibilità di alloggi liberi e perfettamente a norma ai sensi della normativa vigente dal punto di vista dell'agibilità, della sicurezza, documentalmente accertati.

Pertanto l'inserimento in graduatoria non fa maturare in capo ai beneficiari alcun diritto in ordine alla immediata assegnazione di un alloggio.

L'Ufficio tecnico Comunale- Servizio Patrimonio provvede all'assegnazione degli alloggi disponibili agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva e ai criteri stabiliti per la proporzionalità delle assegnazioni, a norma della Legge Regionale n°12/1999, e provvederà alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e alla conseguente alla stipulazione dei relativi contratti di locazione.

In caso di parità di punteggio, per l'inserimento nella graduatoria, è stabilito che l'ordine di collocazione sarà determinato tenendo conto delle seguenti priorità:

- richiedente con età anagrafica maggiore
- a seguire
- isee inferiore
- ordine di arrivo della domanda

Per i concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio. Il Comune, prima di

procedere all'assegnazione, accerterà che in capo al nucleo familiare del richiedente permanga il possesso dei requisiti e, qualora siano trascorsi più di due anni dalla presentazione della domanda, procederà anche alla verifica della permanenza delle condizioni di priorità che hanno dato luogo a punteggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

ART.12 RISERVA

Il comune riserva una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare ai nuclei familiari che si trovino in specifiche, verificate e documentate situazioni di emergenza, in particolare alla presenza di anziani, disabili o figli minori.

ART. 13 DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:

- a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
- c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
- d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
- e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).

L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.

Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.

ART.14 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. n°12/99 e s.m.i. ed al R.R. 2/2000 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 recepito dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adgeua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Responsabile del V Settore

Dott.ssa Lara Nucciarelli